



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE II CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente

Dott.ssa Mara Elena GRAZIOLI Consigliere

Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1675 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2024, ai sensi della legge n. 53 del 1994,

da

[REDACTED] in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in [REDACTED]
presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende giusta
procura allegata all'atto di citazione in appello

APPELLANTE

contro

[REDACTED], in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Conca d'Oro, n.



285, presso lo studio dell'avv. David Giuseppe Apolloni, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado,

APPELLATA

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 9939/2023, pubblicata l'11.12.2023 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 31476/2020 r.g.

**OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie**

Conclusioni:

Per [REDACTED]:

“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente gravame, così provvedere:

1) in via principale, in riforma integrale della sentenza n. 9939/2023, resa dal Tribunale di Milano in persona del Giudice dott. Marco Luigi Quatrida in data 10 dicembre 2023, pubblicata in data 11 dicembre 2023 e non notificata, rigettare tutte le domande proposte dalla [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] nel primo grado di giudizio in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto, e, conseguentemente, ordinare la restituzione delle somme pagate da [REDACTED] alla [REDACTED], in virtù di quanto disposto in detta sentenza;

2) in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa della [REDACTED] e, conseguentemente, ridurre l'importo dovuto da [REDACTED] anche in forza del presunto concorso di colpa dei correntisti ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché in ordine alla ripetizione di quanto nelle more corrisposto in forza dell'impugnata sentenza.

Per [REDACTED]:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale e/o preliminare*



- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 9939/2023 resa dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, a definizione del giudizio R.G. 31476/2020/, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non sussiste la ragionevole probabilità che lo stesso sia accolto per tutti i motivi indicati in narrativa;

Nel merito

In via principale

a) rigettare l'appello proposto da [REDACTED] in quanto del tutto infondato per le ragioni tutte indicate in narrativa;

In ogni caso, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di spese vive, compenso professionale, rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.

In via istruttoria

Per mero tuziorismo difensivo si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie articolate in tutti gli scritti difensivi del primo grado e non ammesse nel giudizio a quo.



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED], dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito, pari a euro 79.270,00.

A sostegno della propria domanda deduceva quanto segue:

— nel 2018 e nel 2019 veniva a conoscenza che dei propri correntisti, clienti di [REDACTED], avevano subito frodi telematiche con sottrazione di denaro dai loro conti; in particolare, degli ignoti, dopo avere carpito ai predetti correntisti le credenziali per accedere ai relativi conti tramite il servizio di *home banking* e avere ottenuto il numero di cellulare dei medesimi, si erano recati presso un punto vendita della società convenuta, chiedendo l'attivazione di una nuova SIM associata al numero telefonico dei clienti, facendosi quindi inviare sulle utenze telefoniche i codici di accesso "usa e getta" (c.d. OTP - *one time password*), per effettuare le operazioni sui conti correnti;

— la società convenuta aveva sostituito le SIM dei correntisti, senza accertare l'identità dei richiedenti;

— la banca attrice aveva rimborsato ai propri correntisti le somme di denaro loro sottratte;

— l'entità del risarcimento richiesto era, quindi, commisurata ai rimborsi effettuati.

Si costituiva la convenuta, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 9939/2023, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda, condannando parte convenuta a corrispondere a [REDACTED] la somma di denaro di euro 79.270,00, oltre interessi, nonché a rimborsare le spese processuali.

Il giudice di prime cure riteneva che:

“- la parte convenuta non ha contestato in atto assertivo né l'allegazione attorea secondo cui i correntisti cui erano state sottratte le somme di denaro erano clienti di [REDACTED], né l'allegazione attorea relativa ai rimborsi effettuati dalla banca in favore dei predetti correntisti per la ricostituzione della



provvista sul conto; ne consegue che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;

-tenuto conto delle predette circostanze, che ai sensi dell'art. 115 cpc devono porsi a fondamento della presente decisione, nonché tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione di cui al n. 11 delle produzioni della parte attorea, risulta l'avvenuta surrogazione della banca nel credito risarcitorio dei clienti della società convenuta (artt. 1201 e seg. c.c.);

-la surrogazione della banca nel diritto delle controparti contrattuali di [REDACTED] comporta la surrogazione della banca nell'azione risarcitoria, di natura contrattuale, facente capo ai clienti di [REDACTED] nei confronti di quest'ultima società, e ciò implica sul piano processuale che grava sulla parte convenuta l'onere della prova dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni;

- ciò posto, tenuto conto che ai sensi dell'art. 55, comma 7 del d.lgs. n. 259/2003 i fornitori di servizi di telefonia sono tenuti ad identificare gli utenti prima dell'attivazione del servizio al momento della consegna o messa a disposizione della S.I.M., [REDACTED] non ha né specificamente allegato né documentato di avere effettuato i dovuti controlli in relazione alle utenze telefoniche con riferimento ai clienti indicati in atti dalla banca attorea;

- anche con riferimento alle eccezioni della parte convenuta di responsabilità della banca attorea e di concorso colposo dei correntisti nella causazione del fatto, l'onere di allegazione e prova grava sulla stessa convenuta, posto che le eccezioni attengono allo svolgimento dei rapporti bancari tra la banca ed i correntisti, e rispetto a tali rapporti la società convenuta è terza; ciò posto, neppure tale onere è stato assolto dalla convenuta, in quanto al riguardo le allegazioni della stessa in atti assertivi sono generiche, ed in quanto la convenuta non ha tempestivamente allegato, né documentato, specifiche condotte della banca attorea aventi rilevanza in relazione alle frodi realizzate mediante strumenti telematici, e non ha specificamente allegato, né documentato, comportamenti colposi dei correntisti in relazione alla sottrazione delle loro credenziali; neppure è fondata l'eccezione sollevata dalla convenuta di non prevedibilità del danno, posto che costituisce circostanza di comune esperienza l'operatività dei servizi di home banking anche tramite l'utilizzo di utenze



telefoniche, con la conseguente prevedibilità da parte dell'odierna convenuta dei danni derivanti dal mancato adempimento dei relativi obblighi inerenti alle predette utenze in ipotesi come quelle del caso di specie;" (così pp. 3-4 sentenza impugnata).

Con atto di citazione ritualmente notificato il 4 giugno 2024, [REDACTED] ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma.

Tempestivamente costituitasi in giudizio il 29 ottobre 2024, [REDACTED] ha puntualmente contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.

Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rinviata, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10 dicembre 2024, con assegnazione alle parti di termine sino al 5 dicembre 2024 per il deposito di note conclusive.

All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.

Le parti hanno depositato note conclusive entro il termine loro assegnato.

L'appello di [REDACTED]

Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia riconosciuto la legittimazione attiva di [REDACTED] ad agire nei confronti di [REDACTED] per la violazione delle norme del codice delle telecomunicazioni, nonché di quelle in materia di *privacy* dei propri correntisti, clienti di [REDACTED]

Rileva che solo l'interessato, vittima di frode informatica, possa agire per tutelare il proprio diritto alla *privacy*, trattandosi di diritto personalissimo e indisponibile.

Afferma, dunque, che, considerato il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED], soggetto terzo ed estraneo rispetto alla tutela della *privacy* dei correntisti, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto condannare [REDACTED] al risarcimento del danno per le violazioni dedotte dalla banca.

Il motivo è privo di pregio.

Si desume chiaramente dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che [REDACTED] ha agito nei confronti di [REDACTED] non per tutelare la *privacy* dei propri correntisti, vittime di frode



informatica, ma per conseguire il ristoro dei danni subiti dalla stessa banca attrice, per aver dovuto risarcire i propri clienti delle somme di denaro che ignoti truffatori avevano distratto dai loro conti correnti.

Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado [REDACTED] aveva, invero, specificamente allegato di aver subito un danno quantificabile nella somma di denaro di euro 79.270,00, *“pari all'importo delle operazioni fraudolente eseguite sui conti dei clienti frodati e restituito dalla banca unitamente all'ammontare delle spese bancarie addebitate in relazione alle predette, il tutto per un totale complessivo di € 79.270,00”* (p. 11). Aveva, quindi, affermato che *“Posta l'avvenuta corresponsione delle somme da parte dell'Istituto di credito e la sussistenza di una evidente responsabilità della compagnia telefonica, [REDACTED] agisce nel presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento subito a causa della negligente condotta di [REDACTED] [REDACTED] che ha consentito la realizzazione dell'illecito di cui è causa, pari ad € 79.270,00 oltre interessi”* (p. 12).

E', dunque, evidente che il diritto fatto valere in giudizio da [REDACTED] non è il diritto, personalissimo e indisponibile, alla *privacy* nella titolarità dei correntisti, ma il diritto, di natura patrimoniale, al risarcimento del danno subito dal patrimonio della stessa banca attrice.

Il giudice di prime cure ha, dunque, correttamente ritenuto, anche sulla base della documentazione prodotta da [REDACTED] (doc. n. 11, fascicolo di primo grado), che tale istituto di credito si fosse surrogato ai sensi degli artt. 1201 e ss. c.c., nel diritto al risarcimento del danno vantato dai correntisti, clienti della società convenuta [REDACTED]

Va, quindi, confermata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accertato che la surrogazione di [REDACTED] nel diritto delle controparti contrattuali di [REDACTED] comporta la surrogazione di detta banca nell'azione risarcitoria, di natura contrattuale, facente capo ai clienti di [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di quest'ultima, con la conseguenza che, sul piano processuale, grava sulla parte convenuta l'onere della prova dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.

Con il secondo motivo di gravame, parte appellante deduce la violazione delle norme in tema di frode informatica e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.



Sotto un primo profilo si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto la violazione, da parte di [REDACTED], dell'art. 55, comma VII, del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Telecomunicazioni), limitandosi genericamente a rilevare che la stessa *“non ha né specificamente allegato né documentato di avere effettuato i dovuti controlli in relazione alle utenze telefoniche con riferimento ai clienti indicati in atti dalla banca attorea”* (p. 3, sentenza impugnata).

Sostiene di aver evidenziato e dimostrato - sin dalla comparsa di risposta in primo grado - il proprio corretto operato, nonché l'assenza di responsabilità, ascrivibile, invece, alla banca.

Spiega l'appellante che la disciplina contenuta nell'art. 55, comma VII, del decreto legislativo n. 259/2003 - vigente all'epoca di fatti - disponeva genericamente l'identificazione del soggetto al momento dell'attivazione del contratto e non imponeva obblighi specifici e gravosi, quali il confronto dei documenti di identità del soggetto che richiede la duplicazione di una SIM oppure un controllo sulla veridicità di tali documenti esibiti.

Afferma, pertanto, che all'epoca della frode informatica oggetto di causa la normativa non prevedeva alcun obbligo specifico in capo all'operatore telefonico di *“approfondire”* il controllo sull'identità del soggetto che richiedeva la sostituzione della SIM.

Aggiunge che, con riguardo alla fase di sostituzione della SIM, [REDACTED] aveva precisato che non risultava in alcun modo provato che la compagnia telefonica avesse tenuto una condotta negligente al momento della sostituzione, rilevando, sin dalla comparsa di risposta, che la violazione dei dati personali dei correntisti si era verificata nel momento in cui gli autori dell'illecito avevano avuto accesso al conto corrente *on line* di questi ultimi e che ciò era possibile solo ed esclusivamente a causa dell'inaffidabilità del sistema di sicurezza adottato da [REDACTED]

Afferma, quindi, che il giudice di prime cure è incorso in un evidente errore *“per non aver tenuto conto dei fatti allegati, delle precise contestazioni mosse da [REDACTED], né tantomeno aver fornito alcuna motivazione a sostegno della decisione assunta”* (p. 10, atto di appello).

Sotto un secondo profilo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata sia viziata da difetto di motivazione, *“non avendo il Giudice di prima istanza*



esaurientemente delineato i passaggi logico-giuridici a tenore dei quali è giunto alla decisione oggetto del presente gravame” (p. 11, atto di appello).

Spiega che il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che l’odierna parte appellante non abbia *“specificamente allegato né documentato di avere effettuato i dovuti controlli in relazione alle utenze telefoniche con riferimento ai clienti indicati in atti dalla banca attorea”* (p. 4, sentenza impugnata) e che tale pronuncia appare *“scarna e poco approfondita”*, in quanto *“nulla adduce invero in ordine ai sistemi di sicurezza home banking della [REDACTED] nonostante l’illecito occorso si sia sostanziato in una indebita sottrazione delle somme mediante l’accesso ai conti online dei clienti della Banca”* (p. 11, atto di appello).

Deduce che, per poter portare a termine la c.d. *“sim swap fraud”*, è indispensabile che gli *hackers* abbiano preliminarmente accesso in qualche modo al servizio bancario on line del correntista; che solo successivamente, cioè quando ormai hanno già effettuato l’accesso al servizio bancario *on line* e ne hanno carpito, tra gli altri dati, il numero di telefono, gli *hackers* sostituiscono la SIM card telefonica contenuta nel cellulare del correntista e, sfruttando le debolezze dei sistemi di sicurezza bancari che forniscono al correntista la *password* di validazione delle operazioni tramite sms, ottengono dalla banca le credenziali necessarie per concludere la truffa con disposizione di bonifici in favore di altri conti correnti nella loro disponibilità.

Afferma, dunque, che la disattivazione e la sostituzione della SIM è solo l’ultimo dei passaggi della operazione fraudolenta, la quale prevede che gli *hackers* siano già in possesso di tutti i dati necessari per introdursi nel sistema telematico del cliente e abbiano già sfruttato i punti deboli dei poco sicuri sistemi di sicurezza bancari.

Sostiene che in caso di frode informatica sussiste la responsabilità aggravata dell’istituto di credito ai sensi dell’art. 2050 c.c.; che nel giudizio di primo grado non è stato provato che [REDACTED] avesse adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Aggiunge che l’art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sancisce una responsabilità del prestatore dei servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate e, quindi, prevede un obbligo in capo alla banca di rimborsare i clienti, mentre non è previsto analogo obbligo per le compagnie telefoniche.



Afferma, inoltre, che la consolidata giurisprudenza di legittimità riconosce la responsabilità della banca per la frode informatica.

Sulla base di tali considerazioni l'appellante ritiene che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto in alcun modo né della normativa vigente sul tema, né delle modalità di gestione dei servizi di *home banking*, né delle note modalità con cui si compie una frode informatica.

Conclude, quindi, che ***“se il Tribunale di Milano avesse correttamente esaminato i fatti di causa e tenuto conto della peculiarità della frode informatica, non avrebbe dovuto condannare la [REDACTED], o quanto meno avrebbe dovuto riconoscere un concorso di colpa, atteso che la scrivente difesa ha fornito adeguata prova circa l'infondatezza delle argomentazioni avversarie sul punto”*** (p. 16, atto di appello).

Il motivo è privo di fondamento.

Le argomentazioni dell'appellante non tengono conto della necessaria premessa da cui muove la pronuncia censurata con il motivo in esame e, cioè, la premessa, peraltro già evidenziata nell'esaminare il primo motivo di appello, per cui, agendo [REDACTED] in surroga dei propri correntisti, a loro volta clienti di [REDACTED], l'azione risarcitoria esercitata da tale istituto di credito nei confronti di [REDACTED] ha natura contrattuale, con la conseguenza che grava sulla compagnia telefonica l'onere di provare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.

Contrariamente all'assunto dell'appellante, il giudice non deve accertare la sussistenza della prova della condotta negligente di [REDACTED], ma, al contrario, la sussistenza della prova, di cui l'odierna parte appellante è onerata, dell'esatto adempimento.

Nel caso in esame, non solo non vi è alcun elemento probatorio atto a dimostrare la diligenza e l'adempimento di [REDACTED] alle proprie obbligazioni, ma difetta, ancor prima, ogni allegazione in tal senso.

Invero, non solo [REDACTED] non ha prodotto i moduli, sottoscritti dai clienti e accompagnati dai documenti di identità, che dovevano essere acquisiti al momento del rilascio della nuova SIM, ma non ha mai neppure preso posizione sui fatti allegati da [REDACTED].

Premesso che tanto le difese svolte da [REDACTED] nel giudizio di primo grado, quanto le argomentazioni svolte a sostegno dell'appello danno per



presupposto e pacifico il fatto della sostituzione delle SIM dei clienti, correntisti di [REDACTED], va evidenziato come [REDACTED] non abbia allegato quale sia stato il suo comportamento diligente, non ha spiegato quali procedure siano state adottate in occasione della sostituzione delle SIM per cui è causa, ma si sia limitata a difendersi affermando genericamente la correttezza del proprio operato (che non si sa, tuttavia, per non essere stato allegato, quale sia stato).

Lungi dal travisare i fatti o dal violare la normativa applicabile (art. 55, comma VII, del decreto legislativo n. 259/2003), il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che “[REDACTED] *non ha né specificamente allegato né documentato di avere effettuato i dovuti controlli in relazione alle utenze telefoniche con riferimento ai clienti indicati in atti dalla banca attorea*” (p. 3, sentenza gravata).

La censura dell'appellante, secondo la quale il citato art. 55 all'epoca vigente non imponeva di approfondire il controllo dell'identità del richiedente la sostituzione della SIM, è priva di pregio per due ordini di motivi.

In primo luogo, perché tale approfondito controllo – che avrebbe richiesto l'acquisizione della copia dei documenti di identità del soggetto richiedente la nuova SIM e il confronto con quella acquisita al momento dall'attivazione del contratto – era sicuramente imposto dall'obbligo di diligenza che grava sul professionista qualificato ai sensi dell'art. 1176 c.c.

In secondo luogo, perché, essendo la responsabilità dedotta in giudizio da [REDACTED] una responsabilità di natura contrattuale, come in precedenza evidenziato, in base all'art. 1218 c.c. tale responsabilità si presume in capo al debitore, sul quale grava l'onere di dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel caso in esame non sussiste neppure l'allegazione del fatto liberatorio previsto dall'art. 1218 c.c., non essendo certo qualificabile come tale l'asserita mancata previsione di specifici e approfonditi obblighi di identificazione dei richiedenti la sostituzione della SIM.

Quanto alla censura con la quale [REDACTED] lamenta, in definitiva, che il giudice di prime cure non abbia valutato il concorso di colpa di [REDACTED], si osserva che la prova dell'eccezione del concorso di colpa del danneggiato, quale formulata in primo grado da [REDACTED] e riproposta con la censura in esame, grava sulla parte eccipiente.



Si aggiunga che, poiché la domanda di [REDACTED] è fondata sulla violazione di obblighi contrattuali di diligenza professionale a carico del gestore telefonico, è onere di quest'ultimo provare che le illecite operazioni di bonifico erano state rese possibili per fatto a lui non imputabile o con il concorso colposo del cliente o della banca.

In assenza di tale prova liberatoria, che imponeva di provare che il codice titolare e pin erano stati sottratti dai terzi malfattori a seguito di comportamenti colposi del cliente o della banca, il danno patito dall'attore va addebitato a fatto esclusivo colposo del gestore, per avere rilasciato un duplicato della SIM con il numero di utenza cellulare collegato al conto corrente intestato ai correntisti della banca attrice, senza porre in essere alcuna cautela idonea ad accertare che il richiedente fosse anche il titolare dell'utenza telefonica.

In particolare, il gestore, in possesso del documento di identità genuino dei clienti, avrebbe dovuto allegare e provare di averlo confrontato con quello esibito dal richiedente il duplicato della SIM e di aver richiesto la restituzione della SIM originale o il deposito di una denuncia di smarrimento o sottrazione della stessa, prima di consegnare il duplicato.

Si è in precedenza evidenziato che non vi è alcuna allegazione o prova in tal senso.

Si aggiunga che, come è stato correttamente affermato dal giudice di prime cure, [REDACTED] non ha assolto l'onere di allegazione e prova, sulla medesima gravante, in ordine al concorso dell'istituto di credito, in quanto *“non ha tempestivamente allegato, né documentato, specifiche condotte della banca attrice aventi rilevanza in relazione alle frodi realizzate mediante strumenti telematici”* (p. 3, sentenza gravata).

Invero, anche nel presente grado di giudizio, [REDACTED] si limita a ipotizzare, sulla base delle caratteristiche della c.d. *“sim swap fraud”*, che il sistema bancario di sicurezza non fosse affidabile, senza imputare alcuna specifica condotta colposa o dolosa a [REDACTED], idonea a consentire la realizzazione della detta truffa informatica.

Si aggiunga che non sussiste alcuna prova che la frode informatica per cui è causa sia stata realizzata mediante la forzatura delle procedure di identificazione e di accesso del sistema informatico della banca.



In conclusione, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, deve essere confermata l'esclusiva responsabilità di [REDACTED] per la frode informatica dedotta in giudizio.

Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di non prevedibilità del danno, formulata ai sensi dell'art. 1225 c.c.

Afferma che [REDACTED] (e per essa gli addetti alle vendite) non poteva in alcun modo prevedere che la sostituzione delle SIM avrebbe contribuito a portare a compimento una frode informatica e, di conseguenza, a cagionare i danni lamentati dai correntisti e ancor meno da [REDACTED], la quale non ha alcun rapporto obbligatorio con la compagnia telefonica.

Deduce che la responsabilità per i fatti di causa è ascrivibile unicamente all'istituto bancario, per non aver impedito a terzi l'introduzione nel sistema telematico dei correntisti.

Spiega che *“l'illecito si è configurato sin dal momento in cui vi è stato l'accesso al conto online da parte di soggetti terzi rispetto al titolare del suddetto conto e che la [REDACTED] non poteva in alcun modo prevedere che la sostituzione della SIM avrebbe contribuito a portare a compimento una frode informatica e, di conseguenza, a cagionare i danni lamentati dai correntisti in relazione ai quali è chiamata a rispondere esclusivamente la Banca”* (p. 18, atto di appello).

Aggiunge che i correntisti ben potrebbero aver contribuito alla causazione dell'illecito, atteso che l'accesso illecito al conto corrente ben può essere avvenuto a causa di leggerezze o di omissioni di cautele dei titolari del conto nella conservazione degli strumenti necessari per l'operatività on line del conto.

Ritiene, in definitiva, che il giudice di prime cure abbia errato nel riconoscere la responsabilità di [REDACTED].

Il motivo non merita accoglimento.

Premesso che l'applicazione al caso in esame dell'art. 1225 c.c. deriva dalla natura contrattuale della responsabilità dedotta in giudizio (natura incontrovertibilmente accertata dal giudice di prime cure), si osserva che la sentenza gravata ha correttamente statuito che *“neppure è fondata l'eccezione sollevata dalla convenuta di non prevedibilità del danno, posto che costituisce circostanza di comune esperienza l'operatività dei servizi di home banking anche*



tramite l'utilizzo di utenze telefoniche, con la conseguente prevedibilità da parte dell'odierna convenuta dei danni derivanti dal mancato adempimento dei relativi obblighi inerenti alle predette utenze in ipotesi come quelle del caso di specie" (p. 3, sentenza impugnata).

Le doglianze dell'appellante sono prive di pregio, ove si consideri che all'epoca dei fatti di causa (anni 2018 e 2019) la c.d. *sim swap fraud* era sicuramente nota ai professionisti del settore, quali i gestori telefonici, sicché [REDACTED] poteva sicuramente rappresentarsi la possibilità che, attraverso il duplicato della SIM, il possessore della stessa potesse entrare nella disponibilità della *password* "usa e getta" (SMS OTP), necessaria per confermare le disposizioni in modalità *home banking*.

In conclusione, alla luce di quanto in precedenza osservato, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.

La liquidazione delle spese processuali.

In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare a [REDACTED] le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il "*Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*". Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).

Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "*i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata*" (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre



2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del 14 novembre 2022, n. 33482).

Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei valori medi e considerato, altresì, il valore della causa, rappresentato dal *disputatum*, pari al valore della pronuncia di condanna.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:

RIGETTA

L'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], per la riforma della sentenza n. 9939/2023, pronunciata in data 11 dicembre 2023 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 31476/2020 r.g. e, per l'effetto,

CONFERMA

Integralmente la sentenza impugnata;

CONDANNA

[REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese del presente grado di giudizio da quest'ultima anticipate, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di [REDACTED]

Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024.

Il Presidente

Dott. Cesira D'ANELLA

Il consigliere estensore

Dott. Manuela ANDRETTA

